

Pratica SUAP -Sportello Ambiente Regionale - Ambito di KR: Cod. Univoco SUAP 299 - data presentazione 10/04/2025 - data scadenza 10/09/2025 - n. prot. 239430 del 10/04/2025 Richiedente: Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria - Ubicazione attività produttiva: Fiume "Vitravo" del Comune di Rocca di Neto (Kr) - Tipologia iter: Procedimento autorizzatorio - Stato pratica: In istruttoria Foglio catastale 8 - mappale catastale 50 VISTA l'istanza, di cui all'Allegato 6 - Modulo per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs.152/2006 relativo al progetto di "Ripristino dell'officiosità idraulica e ricostruzione argini del Fiume "Vitravo" (Codice ReNDiS 18IR295/G1), CUP: J45J16000050001 - CIG: 8764781E14", trasmessa al Settore Valutazioni Ambientali della Regione Calabria con la quale viene richiesto l'avvio del procedimento in oggetto.

RILEVATO CHE nel suddetto ALLEGATO e nella Relazione Tecnica Illustrativa datata dicembre 2024 viene riportato che il Progetto prevede opere di sistemazione idraulica per la stabilizzazione del fondo dell'alveo e la salvaguardia del territorio circostante lo stesso da esondazioni. A causa della densa distribuzione dei centri abitati, delle attività economiche e delle infrastrutture, tali opere sono indispensabili per la difesa sia dalle piene che dai processi torrentizi (piene, erosioni, sovralluvionamento, etc.). I sistemi di intervento per la riduzione del rischio idraulico sono classificabili entro due categorie: 1) INTERVENTI STRUTTURALI; 2) INTERVENTI NON STRUTTURALI.

Per quanto sopra, si comunica e si precisa che, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, la competenza è di altro Ufficio provinciale e, più precisamente, del Settore Demanio Idrico e Fluviale/KR, a cui la pratica risulta essere stata trasmessa sul Portale in data 05/05/2025. Pertanto, in riferimento al procedimento in oggetto questo Ufficio provinciale può fornire solo alcune osservazioni/precisazioni che devono essere valutate dal Resp. del Procedimento e, più precisamente:

1. in merito alla richiesta di Autorizzazione Preliminare relativa al Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo, ai sensi del D.P.R. 120/2017, (che deve essere trasmessa dall'istante) ai fini di una corretta gestione delle stesse, si osserva quanto segue: se i materiali escavati vengono riutilizzati come sottoprodotti (art. 184 bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) nello stesso sito di produzione (art. 24 D.P.R. 120/2017) e, quindi, in esclusione dal regime dei rifiuti, si precisa che le terre e rocce da scavo per essere qualificati come sottoprodotti, devono soddisfare tutte le 4 condizioni, di cui all'art. 184 bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e rispondere ai criteri stabiliti dall'art. 4 del Regolamento di cui al citato D.P.R. 120/2017: tali requisiti sono attestati e dimostrati previa esecuzione di caratterizzazione chimico-fisica con le modalità definite dall'Allegato 4 dello stesso Regolamento, pertanto tramite analisi di laboratorio. Essendo la nozione di sottoprodotto una normativa in deroga alla disciplina del rifiuto, tutte le condizioni fondamentali devono essere provate dal produttore, il quale decide di qualificare il residuo come sottoprodotto. In merito a ciò bisogna far riferimento anche al Decreto Ministeriale 264/16 ed alla Circolare interpretativa del MATTM prot.n. 7619. Inoltre, l'art. 23, il D.P.R. 120/2017 modifica la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti. Le modifiche riguardano le terre e rocce da scavo identificate con i codici CER 170504 o 170503* ed introducono, appunto, condizioni di deposito diverse da quelle previste dall'art. 183, comma 1, lett. bb) del D. L.vo n. 152/2006, in particolare prevedendo maggiori volumi di rifiuti tenuti in deposito. Il Regolamento stabilisce, infatti, che le operazioni di recupero o smaltimento devono avvenire, alternativamente: a) Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. b) Quando il quantitativo raggiunge complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. Sarà a cura dell'Appaltatore, in relazione all'eventuale gestione dei materiali di risulta prodotti, adempiere agli obblighi che a lui fanno capo in qualità di produttore e detentore dei rifiuti, nel rispetto della normativa ambientale vigente. L'Appaltatore sarà infatti responsabile di ogni negativa conseguenza derivante dal mancato rispetto di normative e/o prescrizioni in materia ambientale e sarà a suo carico ogni eventuale

sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. L'Appaltatore è il produttore dei rifiuti e dunque a lui spetta la corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti da smaltire e le relative modalità di smaltimento e/o recupero, solo dopo avere eseguito gli accertamenti previsti dalla vigente normativa ambientale. L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, di quanto riportato nel progetto allegato, nella Convenzione e nei relativi allegati, nonché la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera.

Se il materiale verrà invece gestito come rifiuto e quindi soggetto alla parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il conferimento dello stesso dovrà avvenire privilegiando il recupero presso impianti all'uopo autorizzati (ex artt. 214 e 216 Procedure Semplificate di competenza provinciale e/o ex art. 208 di competenza regionale del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e solo secondariamente prevedendo lo smaltimento finale in discarica. E' ovvio che i rifiuti idonei al recupero (nel caso identificati dal produttore con Cod. CER 17 05 04 e 17 05 08) devono essere sottoposti a preventiva attività di caratterizzazione ed analisi di laboratorio (Abilitati al sistema ACCREDIA) con test di cessione, di cui all'allegato 3 del DM 05/02/98 e s.m.i. (par. 7.31-bis e par. 7.11.2 lett. a),b) e c) dello stesso DM) al fine di determinare le corrette modalità di gestione dei materiali di risulta in qualità di rifiuto. Per quanto sopra, inoltre, la Società:

- a. Dovrà essere in regola con la documentazione ai fini ambientali (registro di carico e scarico rifiuti, formulari e MUD) di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e per i rifiuti non riutilizzabili in uscita dal cantiere, dovrà essere preliminarmente verificata l'iscrizione all' Albo Gestori Ambientali dei trasportatori e dei mezzi messi a disposizione per il conferimento degli stessi c/o gli impianti di destinazione finale;
- b. per le varie fasi del processo di recupero dei materiali, in riferimento all'emissione di polveri, dovrà essere applicato quanto previsto dalla Parte I dell'Allegato V alla Parte quinta del D.lgs. n° 152/2006 e ssmmii;
- c. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- d. le strade ed i piazzali dovranno essere sottoposti ad umidificazione costante in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri, a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli;
- e. l'intero impianto e le aree di deposito dei materiali saranno, pertanto, delimitati perimetralmente e mantenuti separati da altri contesti non interessati da queste attività;
- f. l'area complessiva destinata al deposito temporaneo dei rifiuti dovrà essere allestita in modo di consentire la separazione dei rifiuti per tipologie ed essere suddivisa in settori singolarmente compartimentali: - un primo settore di deposito per i rifiuti inerti, in attesa di riscontro analitico, dei quali viene previsto il riutilizzo ai sensi del D.M. 05/02/1998, - un secondo settore per la sistemazione in deposito temporaneo dei rifiuti non recuperabili da inviare allo smaltimento.
- g. Nell'ambito di ciascun settore si dovrà operare in modo che i rifiuti con specifiche tipologiche e C.E.R. differenti siano collocati in depositi differenziati fra di loro;
- h. l'area prescelta per il deposito temporaneo e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere già impermeabilizzata e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti e comunque in grado di rispettare quanto prescritto dall'Art.6 del D.M. 5/02/1998 e ss.mm.ii.;

i. nell'esercizio dell'attività, devono essere rispettati i criteri igienico – sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazione di odori molesti;

j. nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta. Per quanto riguarda l'Ambito di applicazione in corso d'opera della condizione ambientale relativa ai seguenti componenti/fattori ambientali: ambiente idrico , suolo e sottosuolo e salute pubblica, al fine di limitare eventuali rischi di emissioni di inquinanti connesse con le perdite accidentali di carburante, olii/liquidi, utili per il corretto funzionamento di macchinari e mezzi d'opera impiegati per le attività, dovrà essere programmato un controllo quotidiano ed una manutenzione periodica dei mezzi, con particolare riferimento alla tenuta stagna di tutti gli apparati. Parimenti, si dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti inquinanti e no, da trattenere temporaneamente all'interno del cantiere in luoghi sicuri, secondo le disposizioni normative per il deposito temporaneo, nel rispetto dell'ambiente circostante. In merito a quanto sopra si osserva che, in caso di realizzazione di una Area di sosta e movimentazione automezzi utilizzati per gli interventi da progetto, le acque meteoriche di dilavamento piazzale potrebbero essere potenzialmente inquinate dalla presenza di oli, grassi ed altre sostanze anche a seguito di sversamenti accidentali. Pertanto, in tal caso le acque meteoriche di dilavamento piazzale (si ribadisce solo nel caso in cui verrà prevista la realizzazione di un' Area di sosta e movimentazione automezzi utilizzati per gli interventi da progetto) dovrebbero essere non solo convogliate ma pretrattate attraverso un idoneo sistema di depurazione chimico/biologico formato dalle seguenti sottounità: dissabbiatore per la separazione tra le particelle che hanno densità più elevata di quella dell'acqua (Sabbia, Ghiaia, Limo, Pezzetti di metallo, Vetro) e quelle che hanno una minore densità (oli, grassi, schiume); disoleatore con filtro a coalescenza per la separazione degli oli minerali con pozzetti d'ispezione all'entrata ed all'uscita dello stesso (che serve per i campionamenti periodici sull'acqua in uscita dall'impianto da parte delle Autorità preposti al controllo). Se il recapito finale è a tutti gli effetti uno scarico fuori pubblica fognatura, lo stesso deve essere autorizzato con titolo abilitativo dell'AUA (DPR 59/2013) e, più precisamente come Endoprocedimento "Autorizzazione allo Scarico fuori pubblica fognatura (di competenza provinciale), di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della L.R. 10/97" che deve essere richiesto attraverso il Portale dei SUAP comunali interessati. Si precisa che in riferimento a tale Endoprocedimento bisogna verificare se in merito al corpo recettore finale dello scarico occorre acquisire la relativa Autorizzazione Idraulica per cui necessita apposito parere del competente Dipartimento LL.PP. ed Acque della Regione Calabria (presente sul Portale) a cui la pratica in questione dovrà essere trasmessa. Lo stesso Progetto in corso d'opera dovrà prevedere il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, che consentono in fase post operam un idoneo inserimento paesaggistico ed ambientale nell'area.

La presente vale come parere/osservazione da assumere in seno alla futura Conferenza dei Servizi decisoria indetta dal Resp. del Procedimento regionale.

Il Resp. P.O. del Servizio Rifiuti e Bonifiche – AUA: Dott. Francesco GALEA